



Allegato alla Delibera C.C. n. 45 del 24/09/2012

COMUNE DI CORNIGLIO

(PROVINCIA DI PARMA)

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 24.09.2012

Articolo 1 - definizioni

Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- Per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
- Per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- Per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto del suolo e degli spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- Per "regolamento", il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra e ad applicare il relativo canone di concessione;
- Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 - ambito e scopo del regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il regolamento pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale occupazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3 - oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico esimili.
4. Sono escluse da canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione nei casi in cui i medesimi siano applicati da parte del comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 4 - soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo di gennaio di ciascun anno.

Articolo 5 - criteri per la determinazione della tariffa

La tariffa del canone è determinata dal Consiglio comunale sulla base dei seguenti elementi :

- Classificazione delle strade in ordine di importanza;
- Entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- Durata dell'occupazione;
- Valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

Le tariffe di cui agli articoli 9 e 10 sono aggiornate, con atto della Giunta Comunale, sulla base delle esigenze di bilancio ed hanno effetto dall'anno successivo. In

manca di deliberazione di rettifica adottata entro i termini per l'approvazione del Bilancio, si intendono confermate le tariffe in vigore. Le tariffe delle occupazioni permanenti di cui all'articolo 63, lettera f, della Legge 296/06 (cavi, condutture ecc... di pubblici servizi) sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Detta rivalutazione è automatica e non necessita di alcun atto deliberativo.

Articolo 6 - modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni

1. I soggetti di cui all'articolo 4, prima di porre in essere le occupazioni di cui all'articolo 3, devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni ed aver ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 16.

2. Tutte le richieste intese ad ottenere le predette autorizzazioni o concessioni devono essere presentate all'Ufficio Tributi che provvederà a smistarle sulla base della competenza come di seguito indicata:

- Per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile all'Ufficio Tecnico;
- Per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o eccessi pedonali anche in corrispondenza dei quali gli interessati intendano apporre il cartello di divieto di sosta all'ufficio Tecnico;
- Per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, all'Ufficio Tecnico;
- Per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati dai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, all'Ufficio Tecnico;
- Per le occupazioni temporanee diverse da quelle realizzate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto C) riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive e simili, all'Ufficio Tecnico;
- Per le occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, all'Ufficio Tecnico;

L'Ufficio competente istruirà la pratica e provvederà, se ne ricorrano le condizioni, al rilascio della concessione entro quarantacinque giorni dalla richiesta. L'atto di concessione contenente:

- Generalità, residenza o domicilio e codice fiscale del titolare dell'atto di autorizzazione o concessione;
- Estremi di eventuale società (sede legale, rappresentante legale, partita IVA);
- Attività dell'occupante;
- Tipologia dell'occupazione (permanente o temporanea);
- Termine entro il quale dare inizio all'occupazione;
- Obblighi ed impegni (eventuali depositi cauzionali);
- Data e firma

verrà restituito all'Ufficio Tributi per la determinazione del canone, da indicarsi in apposito spazio nello stesso atto concessorio, e per la consegna agli interessati.

Contemporaneamente al ritiro della concessione il titolare della stessa ottempererà agli adempimenti di cui all'articolo 16.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre quelle di carattere tecnico e particolare, da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni:

- Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi;
- Con facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di imporre altre condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso ed in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 7 - revoca di concessioni o autorizzazioni

1. La revoca delle concessioni e delle autorizzazioni è disposta dall'Ufficio competente al loro rilascio: Il provvedimento di revoca viene emesso:

- Per mancato rispetto dei limiti stabiliti dalla concessione o autorizzazione e dopo due inviti scritti inviati all'Ufficio addetto al loro rilascio;
- Per mancato pagamento anche parziale del canone e dopo due inviti scritti inviati dall'ufficio competente e rimasti inevasi;

Nel caso del mancato pagamento di cui al punto secondo, la revoca verrà disposta dall'Ufficio competente su segnalazione dell'Ufficio Tributi.

2. All'infuori dei casi sopra descritti la revoca può essere disposta in qualsiasi momento con atto motivato del Comune: In tal caso al concessionario verrà rimborsata la sola quota di canone pagato per il periodo non goduto, senza alcuna particolare indennità.

Articolo 8 - occupazioni permanenti e temporanee

Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone

1. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, eventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.
 3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'articolo 3 sono classificate in due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio Comunale.
Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
 5. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.

Articolo 9 - occupazioni permanenti - disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma non frazionabile. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune.
1. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate al precedente articolo 3) la tariffa è pari al 30 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale.
3. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per le occupazioni del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Articolo 10 - occupazioni temporanee - disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste all'articolo 8, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.
2. Per le occupazioni che non si protraggono per l'intero arco della giornata la tariffa giornaliera di appartenenza viene determinata sulla base della seguenti fasce orarie:

- dalle ore 6 alle ore 18 : 80 per cento della tariffa giornaliera;
 - dalle ore 18 alle ore 6 successiva: 20 per cento della tariffa giornaliera.
- Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa stabilita per l'occupazione è ridotta ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,10 al metro quadrato per giorno.

3. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte del 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendano direttamente il loro prodotto.

4. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

5. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento;

per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'articolo 12 di durata superiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento ;

Sono occupazioni temporanee con carattere ricorrente quelle effettuate da venditori ambulanti titolari di posto fisso all'interno dell'area mercatale. Qualora il titolare della concessione rifiuti di sottoscrivere la convenzione, nei confronti dello stesso non potrà essere applicata la riduzione (50 per cento) di cui al presente comma.

Articolo 11 - occupazione del sottosuolo e soprassuolo - disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono assoggettati in base ai criteri stabiliti dal successivo articolo 12.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi ,gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, cavi ed impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Articolo 12 - criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. Per le occupazioni realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (gas, acqua, telefonia, energia elettrica, ecc...) e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il canone annuale di concessione è determinato in via

forfettaria , moltiplicando la specifica tariffa di € 0,77 per il numero delle utenze esistenti. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a € 516,45. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con cavi, condutture ed impianti in genere o con qualsiasi altro manufatto simile, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi il canone è calcolato sulla base della lunghezza delle stesse, espresse in metri lineari.
3. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.
4. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto , fino ad un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa approvata dal Comune , con le maggiorazioni previste per ogni chilometro o frazione, superiore a cinque chilometri.
5. Il Comune qualora provveda alla costituzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 delle spese medesime.
6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 10, è applicato in misura forfettaria in base alla tariffe approvate dal comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - il canone base per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo comunale fino ad un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
 - il canone base è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
 - per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
 - ❖ occupazione di durata non superiore a 90 giorni : 30 per cento;
 - ❖ occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni : 50 per cento;
 - ❖ le occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

Articolo 13 - distributori di carburante

1. Il canone relativo ai distributori di carburante viene determinato in rapporto alla categoria di appartenenza della zona ove gli stessi sono ubicati. La misura del canone è unica per tutto l'impianto, indipendente dalla superficie dello stesso e comprende tutte le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo, con la sola eccezione del passo carraio d'accesso. Qualora l'occupazione di suolo pubblico venga causata unicamente da occupazioni di sottosuolo (cisterne) e/o soprassuolo (pensiline) la misura del canone viene ridotta al 50 per cento.

Articolo 14 - esenzioni

Sono esenti:

A Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

B Le esenzioni indicate alla precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate per le finalità ivi previste;

C Sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;

D Le tabelle indicative delle stazioni e delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

E Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

F Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

G Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima limitatamente alle superfici direttamente occupate dagli impianti destinati alla devoluzioni suddetta;

H Le occupazioni di aree cimiteriali;

I Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;

L Le occupazioni di spazi e aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono iniziative o manifestazioni a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

M Le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui al D.Lgs. 04.12.1997, n.460;

N Le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni di particolare importanza per lo sviluppo culturale, turistico, sociale del comune;

O Le occupazioni effettuate con elementi floreali o comunque al solo scopo di costituire elemento di abbellimento e decoro dell'ambiente urbano. Dette fattispecie devono costituire elementi autonomi privi di alcun collegamento organico con funzioni complementari o di corollario di occupazioni soggette a canone (ad esempio sono esenti le fioriere poste all'ingresso o in prossimità di esercizio commerciale);

P passi carrabili a raso e non;

Q Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da bar, ristoranti e locali ad essi similari;

Articolo - 15 - denuncia e versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, i soggetti di cui all'articolo 3 devono presentare all'Ufficio Tributi apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione, e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima qualora quest'ultima sia stata rilasciata nel mese di dicembre. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio qualora la nomina dello stesso sia avvenuta ai sensi dell'articolo 1129 del Codice Civile.
2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione. La denuncia deve contenere gli elementi indicativi dell'occupante, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. Nel caso di subentro ad altro concessionario, il subentrante deve presentare al Comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello che si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante, non gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al comune denuncia di subentro.
3. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
4. Per le occupazioni di cui all'articolo 11, comma 1, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatisi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento per difetto se la frazione non è superiore ad € 49 per eccesso se uguale o superiore ad € 50. I

concessionari, per il pagamento del canone, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal comune.

6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi e entro 30 giorni ma non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, il pagamento del canone può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto, in via anticipata.
7. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a € 516,45 è consentito il pagamento in quattro rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, sempreché la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali atti autorizzatori, ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento, su segnalazione dell'Ufficio Tributi.

Articolo 16 - accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del comune

1. Il Comune controlla la congruità e tempestività dei versamenti e la correttezza, completezza e veridicità delle denunce di cui all'articolo 16. Nel caso di violazioni delle norme relative al versamento e alla denuncia o di entrambe, l'Ufficio Tributi provvede ad emettere apposito atto di liquidazione con specifiche motivazioni e indicante gli importi dovuti di canone, sanzioni, interessi ai sensi della Legge n.296/06 , articolo 1 , comma 162 con invito ad adempiere entro 30 giorni.

Tali avvisi devono essere notificati entro cinque anni dalla data in cui il versamento doveva essere eseguito ai sensi della Legge n. 296/06, articolo 1, comma 161.

Gli avvisi di liquidazione in rettifica e d'ufficio dovranno essere emessi dal Comune , in caso di affidamento in concessione, dal concessionario del Comune, con arrotondamento per difetto se la frazione non è superiore ad € 49 e per eccesso se la frazione è uguale o superiore ad € 50 ai sensi della Legge n. 296/06, articolo 1, comma 166. Non si dà luogo a procedere nell'ipotesi in cui la cifra complessiva da recuperare, escluso le spese di notifica, sia inferiore ad € 12,00 ai sensi della legge n. 296/06, articolo 1, comma 168.

2. Il mancato pagamento nei modi sopra indicati comporta la riscossione coattiva tramite ruolo, ovvero mediante l'ausilio di Equitalia Emilia- nord S.p.A., secondo le norme di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e ai sensi della Legge n. 296/06, articolo 1, comma 163.
3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto nel termine di cinque anni dal pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione ai sensi della legge n. 296/06 , articolo 1, comma 164. Alla somma spettante devono essere aggiunti gli interessi del 6% annuo con

maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ai sensi della Legge n. 296/06, articolo 1, comma 165.

Articolo 17 - sanzioni -

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento del canone dovuto.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa pari al 50 per cento del maggior canone dovuto.
3. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa del 30 per cento di ogni importo non versato.
4. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del canone dovuto.
5. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1, 2, 3, e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore provvede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
6. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del 6% annuo con maturazione giorno per giorno ai sensi della Legge 296/06, articolo 1, comma 165.

Articolo 18 - Funzionario responsabile del procedimento

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Sono escluse dalle competenze del funzionario suddetto:
 - Il rilascio e la revoca delle concessioni;
 - Le ordinanze di rimozione e di sgombero.
3. Nel caso di gestione in concessione la attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Articolo 19 - entrata in vigore -

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2013 ed una volta divenuto esecutivo abroga e sostituisce il previgente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 5 marzo 1999 e successive modificazioni.